



Verbale di Accordo  
ex art. 4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Roma, 27 ottobre 2015


tra



Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma


e

FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.




Premesso che:

- la saturazione del mercato delle telecomunicazioni ha determinato per Telecom Italia S.p.A. rilevanti ripercussioni sui processi organizzativi e produttivi;
- la criticità del contesto macroeconomico di riferimento ha reso quindi necessari interventi sui livelli occupazionali finalizzati all'adeguamento degli organici e alla sostenibilità del costo del lavoro;
- con l'Accordo del 7 settembre 2015, sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti hanno individuato gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2015-2017;
- uno degli strumenti individuati è il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 - all'art. 4, comma 1 - prevede che, nei casi ivi indicati, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo consensuale dei dipendenti più anziani;



Si conviene quanto segue.







**Verbale di Accordo**

Addi, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

- Telecom Italia S.p.A.

e

- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- con l'Accordo del 7 settembre 2015 le Parti hanno individuato gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2015-2017. Il citato Accordo ha previsto il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 per 330 lavoratori; l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 per facilitare l'uscita consensuale anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; il ricorso alla mobilità professionale verso settori in cui sia possibile internalizzare attività a valore e l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per un periodo complessivo di tre anni

**si conviene quanto segue.**

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica complessiva a livello nazionale dello stato di attuazione del piano di gestione degli esuberi in relazione gli strumenti operativi adottati richiamati in premessa.

Qualora dall'esito della sessione di verifica, da effettuare entro il mese successivo

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top right, several in the middle right, and a dense cluster at the bottom.]*

alla conclusione del periodo di Integrazione Salariale, emergano concordi evidenze positive in merito agli obiettivi di piano, Telecom Italia S.p.A. si impegna a erogare - entro i successivi due mesi - ai lavoratori cui è stato applicato il Contratto di Solidarietà, una *Una Tantum* sulla base dei seguenti importi medi annui lordi:

Livelli	Importo medio annuo lordo
3, 4, 5 e 5S	400,00 euro
6, 7 e Quadro	1.200,00 euro

p. Telecom Italia S.p.A.

*Matteo Onofrio Capogrosso*

p. FISTEL CISL

*Stefano...*

p. UILCOM UIL

*[Handwritten signature]*

p. UGL Telecomunicazioni

*Antonio Vitti*

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.

*[Handwritten signature]*

## Verbale di Accordo

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

Telecom Italia S.p.A.

e

FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni

Premesso che

- Il 27 ottobre 2015 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Accordo per l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- le Organizzazioni Sindacali, nel corso della trattativa, hanno richiesto chiarimenti in ordine al trattamento dei permessi retribuiti e delle ferie spettanti in costanza del suddetto Contratto;

Si conviene quanto segue.

Per il periodo di applicazione del Contratto, le ferie, i permessi retribuiti sostitutivi delle festività soppresse, i permessi retribuiti individuali nonché i permessi retribuiti a titolo collettivo (Ore Collettive) sono riconosciuti dall'Azienda per l'intera spettanza teorica; l'Azienda si fa pertanto carico degli effetti determinati dall'incidenza del Contratto sugli stessi.


L.C.S.

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni



**Verbale di Accordo**

Addi, in Roma, 27 ottobre 2015

tra

- Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
- e
- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- Le Parti hanno definito con l'intesa del 27 ottobre 2015 le modalità di applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per la gestione di 2600 esuberanti dichiarati dall'Azienda, per un periodo complessivo di tre anni;
- le parti convengono sull'opportunità di individuare ulteriori strumenti che favoriscano il miglioramento dei fattori di produttività e competitività e siano funzionali al contenimento complessivo dei costi e al miglioramento della flessibilità dell'orario di lavoro;
- sono confermati i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

**Si conviene quanto segue.**

Per il periodo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale è istituita una specifica Banca Ore per il personale escluso dall'applicazione del Contratto di Solidarietà di cui in premessa, sostitutiva di quella di cui all'art. 30 del CCNL Tlc, secondo quanto di seguito stabilito.

1. Nella Banca Ore, denominata "Banca Ore Solidarietà" (BOS) confluisce automaticamente il 60% delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale effettivo *full-time* o *part-time* (supplementare e straordinario), autorizzate dal Responsabile secondo le procedure in atto, ad eccezione di quelle effettuate nei turni di reperibilità.
2. Per le prestazioni confluite in Banca Ore è corrisposta la maggiorazione omnicomprensiva pari alla metà di quella prevista, per ciascun tipo, dall'articolo 30, comma 10, del CCNL Tlc, calcolata sulla base di

